



RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORI CECCANTI E MALAN)

Comunicata alla Presidenza 13 febbraio 2009

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

approvato dalla Camera dei deputati il 3 febbraio 2009, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

**d'iniziativa dei deputati ZELLER, BRUGGER e NICCO (22);
CICU, NIZZI, PORCU, MURGIA, OPPI, TESTONI, VELLA
e BARBARESCHI (646); PALOMBA (1070); GOZI e ZACCARIA (1449);
BOCCHINO, CALDERISI, BERNINI BOVICELLI, BERTOLINI, BIANCONI,
CALABRIA, CRISTALDI, DE GIROLAMO, DISTASO, Gregorio FONTANA,
LA LOGGIA, LAFFRANCO, ORSINI, PECORELLA, SANTELLI, SBAI, STASI
e STRACQUADANIO (1491); SORO, SERENI, BRESSA, VASSALLO,
FRANCESCHINI, AMICI, GOZI e ZACCARIA (1507); LO MONTE,
COMMERCIO, BELCASTRO, IANNACCONE, LATTERI, LOMBARDO,
MILO e SARDELLI (1692); ZELLER, BRUGGER e NICCO (1733);
MELIS, CALVISI, FADDA, MARROCU, Arturo Mario Luigi PARISI,
PES e SCHIRRU (2023)**

(V. Stampati Camera nn. 22, 646, 1070, 1449, 1491, 1507, 1692, 1733 e 2023)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 febbraio 2009*

NONCHÉ SUI

Voti (nn. 3, 4 e 6), rispettivamente dalla regione Sardegna, della regione Basilicata e della regione Lazio, attinenti al suddetto disegno di legge

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	7
Disegno di legge n. 1360	»	8
Voto (n. 3) della regione Sardegna	»	9
Voto (n. 4) della regione Basilicata	»	12
Voto (n. 6) della regione Lazio	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - Con questo disegno di legge, frutto di un'intesa tra la grande maggioranza delle forze politiche, è stata inserita, nella legge elettorale per l'elezione del Parlamento europeo, per la quota spettante all'Italia, la soglia di sbarramento del 4 per cento.

Concretamente ciò si è tradotto nell'inserimento di un numero 1-bis) alla lettera a) del primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e nell'introduzione del richiamo a tale numero nel successivo numero 2). Per il resto, il numero 2) rimane inalterato, compreso l'ultimo periodo che si pone come norma di chiusura anche dopo l'introduzione dello sbarramento al 4 per cento. Infatti, non essendo il numero di seggi spettanti all'Italia inserito nella legge, che opera un rinvio alle fonti europee (attualmente il rinvio è al Trattato di Nizza), in via meramente astratta, a sbarramento invariato, potrebbe essere ipotizzabile una diminuzione del numero dei rappresentanti italiani al di sotto dei venticinque. In tal caso, in assenza dell'ultimo periodo, vi sarebbe il rischio di ritenere escluse dall'assegnazione dei resti anche liste che avrebbero superato lo sbarramento, ma che non avrebbero raggiunto il quoziente elettorale nazionale, che in quel caso sarebbe superiore al 4 per cento (se i seggi fossero, ad esempio, venti, il quoziente sarebbe del 5 per cento).

Quanto alla richiesta di approfondimento meritoriamente posta dal *dossier* n. 97 del Servizio studi del Senato, relativa alle liste espressione di minoranze linguistiche (meritoriamente perché i lavori preparatori devono sciogliere la più grande quantità di dubbi interpretativi), la questione appare in realtà piuttosto semplice giacché, oltre alle norme

citata da tale *dossier* (articolo 12 della legge n. 18 del 1979 sulla facoltà di apparentamento e articolo 22 sulla riserva di seggio nel riparto circoscrizionale), ve n'è anche un'altra, all'articolo 21, primo comma: essa chiarisce che la cifra elettorale nazionale, in tal caso, è data dalla somma tra le liste apparentate ed è su essa che si applica lo sbarramento.

Purtroppo, mentre alcuni ordini del giorno presentati alla Camera risolvono comunque alcuni problemi legati alla presentazione delle liste per alcune tipologie di forze minori, che potrebbero essere sfavorite dal cambiamento delle norme ad alcuni mesi dal voto, invece il tempo a disposizione non sembra consentire, almeno in questa sede, di correggere altri elementi, quali il numero delle circoscrizioni (rendendole più piccole in modo da avvicinare eletti ed elettori, dando anche rappresentanza a realtà penalizzate come la Sardegna), il cosiddetto slittamento di seggi da una circoscrizione all'altra (per il quale i seggi assegnati in prima istanza a ciascuna circoscrizione vengono ad essere poi nell'effettiva assegnazione molti di più o molti di meno, dipendendo dai voti validi delle liste in ogni circoscrizione), un più incisivo rispetto del principio di pari opportunità secondo l'articolo 51 della Costituzione, novellato nel 2003, e di riflettere sulla questione dei rimborsi elettorali. Infatti, a seguito di questa innovazione, per le europee la soglia della formula elettorale verrebbe di fatto a coincidere con quella per accedere al rimborso, dato che il vincolo di ottenere almeno un seggio previsto dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, non è conseguibile senza arrivare al 4 per cento dei voti validi. Una scelta su cui occorrerà meditare,

anche in relazione alla normativa vigente per le elezioni politiche dove, com'è noto, lo sbarramento per i rimborsi (1 per cento) è sensibilmente minore di quello previsto per ottenere seggi.

Su tutti questi aspetti sarebbe opportuno riprendere il discorso in Commissione, in modo sempre aperto e condiviso, all'indomani del voto, anche con l'ausilio di esperti, per esaminare il rendimento effettivo del sistema così modificato e per ragionare sulle ulteriori modifiche senza alcun affanno immediato.

Erano dieci anni, dalla riforma costituzionale del 1999 sull'elezione diretta dei Presidenti delle regioni (legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1), che non si approvavano nuove regole condivise. Sul piano strettamente elettorale, dopo le scelte condivise del 1993 per comuni, province e Parlamento nazionale, l'ultima occasione colta fu quella del 1995 con la riforma elettorale regionale, la legge 23 febbraio 1995, n. 43.

In tutti quei casi, come quello odierno, furono anche la necessità e l'urgenza delle riforme a favorire la larga condivisione, con tempi ristretti rispetto alla concreta operatività, che in astratto sarebbero da evitare, ma che talora in concreto appaiono preferibili, purché vi sia largo consenso, ad uno *status quo* negativo. In particolare, al di là degli intervalli più fisiologici tra le leggi Mattarella (leggi 4 agosto 1993, n. 276 e n. 277) e il rinnovo del Parlamento (sette mesi, dall'agosto 1993 al marzo 1994) e tra la riforma costituzionale regionale e il voto (cinque mesi, novembre 1999 - aprile 2000), la legge comunale e provinciale fu modificata nel marzo 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) per le elezioni del successivo giugno, mentre un intervallo ancora più ristretto separò la citata riforma elettorale regionale del febbraio 1995 dal voto nel successivo aprile.

Poi era stata una sequenza di riforme a maggioranza, da quella del titolo V della parte seconda della Costituzione nel 2001

(legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), alla legge elettorale nazionale nel 2005 (legge 21 dicembre 2005, n. 270) e alla riforma costituzionale del centro-destra dello stesso anno, bocciata dal *referendum*, ora fortunatamente interrotta. È un ritorno importante, pur nella sua parzialità, alla distinzione tra collaborazione sulle regole e alternative sulle politiche dentro quelle regole. È l'unica strada feconda.

In tutte le recenti legislature si era cercato, anche fino alle ultime settimane utili, di cambiare quelle regole per renderle più moderne, più europee. Il *dossier* del Servizio studi della Camera n. 42/2008, e ora quello del Senato, lo dimostrano chiaramente e dettagliatamente sin dalla legislatura 1996-2001, ma ci sono importanti tracce precedenti, come il progetto di legge di Augusto Barbera e Guido Bodrato (n. 3309 del 4 novembre 1993).

La regola fuori d'Italia, com'è noto dal *dossier* e dai lavori della Camera dei deputati, è da molti anni, a prescindere dalle formule elettorali utilizzate per l'elezione dei Parlamenti nazionali, la proporzionale con significativi sbarramenti: esistenti in via di fatto, dove i seggi da assegnare sono pochi, o formalmente previsti, nei Paesi più grandi. Questo perché, anche in elezioni dove non si esprime un Governo, vi è comunque l'esigenza di non frammentare le rappresentanze di un grande Paese con conseguenze successive negative per il peso degli eletti in Italia, nei gruppi più rappresentativi, che hanno effetti di non poco rilievo anche sulle responsabilità istituzionali nel Parlamento e nelle ulteriori istituzioni. Se fino ad oggi questo non si era potuto attuare era solo per i veti di forze restie ad aggregarsi, dall'interno delle coalizioni di Governo, cosa che in questa legislatura non è possibile.

Dal 1993 in poi le regole della transizione sono state strabiche: per un verso, hanno spinto al bipolarismo, ma per altro verso hanno anche incentivato la frammentazione. Con le politiche del 2008 le regole sono state

curvate politicamente nella direzione di un superamento di questo strabismo.

Ridurre la frammentazione, al di là di obiettivi di governabilità ed efficienza, è un requisito fondamentale affinché i partiti possano svolgere quel ruolo di sintesi degli interessi (a tutti i livelli) che la Costituzione assegna loro, non solo quando c'è da scegliere un Governo, perché tale requisito rende possibile quel ruolo di cerniera fra Stato e società che i partiti sono chiamati a svolgere

e riduce i micro-personalismi che spingono invece a lasciare da parte la tutela degli interessi generali.

Solo così i partiti possono davvero essere quegli strumenti a cui l'articolo 49 della Costituzione assegna l'alto ruolo di consentire ai cittadini di determinare la politica nazionale.

CECCANTI e MALAN, relatori

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

sul disegno di legge

(Estensore: LICASTRO SCARDINO)

11 febbraio 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che esso è diretto ad introdurre una soglia del 4 per cento dei voti conseguiti sul piano nazionale da ciascuna lista elettorale, per l'individuazione delle liste da ammettere al riparto dei seggi al Parlamento europeo spettanti all'Italia;

considerato che, la decisione 76/787/CECA/CEE/Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976, recante l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, come modificata dalla decisione 2002/722/CE/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002, prevede che gli Stati membri adottino un sistema elettorale proporzionale, con una soglia di sbarramento massima del 5 per cento dei voti espressi,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-*bis*) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi»;

b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-*bis*) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attri-

buire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI Legislatura

Roma 14 OTT. 2008

Prot n. 1515 /S

VOTO REGIONALE

n. 3

Voto della regione Sardegna sulla modifica delle leggi per le elezioni del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale


Riferimenti Normativi
Reg. Senato, art. 138

Presentato il 2 ottobre 2008
da **Consiglio regionale della Sardegna**

Assegnato il 14 ottobre 2008
a **1° Commissione permanente**

Annunciato il 14 OTT. 2008 (Seduta n. 72)

II PRESIDENTE





CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

TREDICESIMA LEGISLATURA

ORDINE DEL GIORNO CAPELLI - BIANCU - BALIA - URAS - LADU - LANZI - ATZERI - UGGIAS - MANINCHEDDA - SALIS sulla modifica delle leggi per le elezioni del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

A CONCLUSIONE della discussione delle mozioni n. 193, 194 e 195 sulla modifica delle leggi per le elezioni del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale;

PREMESSO che:

- la comunità europea ha prodotto un'ampia normativa di tutela delle minoranza linguistiche ed in particolare la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302;
- la sostanziale cancellazione della Sardegna e dei sardi dall'Assemblea di Strasburgo è del tutto iniqua ed inaccettabile, proprio sulla base dei principi ispiratori delle risoluzioni, delle carte e delle convenzioni-quadro dell'Unione europea;
- l'articolo 1, comma 2, della Costituzione italiana recita: "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.";
- la democrazia rappresentativa è fondata sullo stretto e necessario rapporto fra eletto ed elettore;
- l'articolo 49 della Costituzione recita: "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale";
- fra i principi statutari della nostra Regione vi è quello della promozione alla partecipazione alla vita democratica del Paese e quindi di favorire con ogni utile iniziativa l'espressione democratica dei cittadini;

ATTESO che:

- già in occasione delle elezioni politiche i cittadini sono privati della possibilità di scegliere i loro parlamentari e tale scelta è affidata esclusivamente ai leader di partito che hanno il potere di compilare le liste e determinare anche l'elezione dei parlamentari;
- nell'ambito di una riflessione sul ruolo dei partiti e la loro forma democratica, l'esclusione del voto di preferenza rischia di alimentare una deriva leaderistica estranea alla tradizione popolare;
- è all'ordine del giorno dei lavori parlamentari una proposta di revisione della legge elettorale per le elezioni europee che:
 - a) escluderebbe la possibilità per i cittadini di scegliere i propri eletti, eliminando del tutto le preferenze;
 - b) vede, ancora una volta, la Sardegna penalizzata dall'accorpamento, per le elezioni al Parlamento europeo, nel collegio elettorale con la Sicilia,

dà mandato al Presidente del Consiglio regionale

di inviare la presente mozione ai Presidenti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e delle Commissioni parlamentari competenti affinché:

- 1) venga istituito il collegio Sardegna nella nuova legge per le elezioni del Parlamento europeo;
- 2) sia previsto il voto di preferenza per i candidati alle elezioni del Parlamento europeo;
- 3) venga privilegiato il principio di rappresentanza politica rispetto all'introduzione di soglie di sbarramento;

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

2

4) sia ripristinato il voto di preferenza per l'elezione del Parlamento italiano.


Cagliari, 1° ottobre 2008

f.to Capelli, Biancu, Balia, Uras, Ladu, Lanzi,
Atzeri, Uggias, Maninchedda, Salis

Il presente ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 1° ottobre 2008.

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dott. Giuseppe Caboni -

58)



SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI Legislatura

Roma 28 OTT. 2008

Prot n. 1669/S

VOTO REGIONALE

n. 4

Voto della regione Basilicata relativo al mantenimento del voto di preferenza alle elezioni europee e introduzione della preferenza nelle leggi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica


Riferimenti Normativi
Reg. Senato, art. 138

Presentato il 17 ottobre 2008
da Consiglio regionale della Basilicata

Assegnato il 28 ottobre 2008
a 1° Commissione permanente

Annunciato il 28 OTT. 2008 (Seduta n. 79)

II PRESIDENTE



COPIA



REGIONE BASILICATA

Delibera n. 457**Estratto dal Processo verbale dell'adunanza del Consiglio Regionale**del 7 ottobre 2008

OGGETTO: Mozione relativa al mantenimento del voto di preferenza alle elezioni europee e introduzione della preferenza nelle leggi elettorali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica - Approvazione.

L'anno duemilaotto, il giorno sette del mese di ottobre alle ore 10,30, nella Sala Consiliare di Viale Vincenzo Verrastro, si è riunito il Consiglio Regionale di Basilicata in sessione ordinaria, in grado di prima convocazione ed in seduta pubblica.

A ciascun consigliere, a norma dell'art. 13 dello Statuto, è stato notificato l'avviso di convocazione da parte del Presidente del Consiglio Regionale.

Assiste il Presidente l'Ing. Gerardo Calvello, Dirigente Generale del Consiglio.

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Domenico Addamiano.

Assume la Presidenza l'Avv. Prospero De Franchi, Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata, il quale dichiara aperta la seduta e mette in discussione l'argomento in oggetto.

DA/am

IL CONSIGLIO REGIONALE

- **VISTA** la mozione a firma del Consigliere Mancusi, che la illustra, ed altri relativa al mantenimento del voto di preferenza alle elezioni europee e introduzione della preferenza nelle leggi elettorali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
- **UDITI** gli interventi dei Consiglieri Restaino, Tisci, Salvatore, Mastrosimone, Pagliuca, Napoli, Mollica, Pittella e Flovilla;
- **A MAGGIORANZA** di voti con 14 voti favorevoli e 2 astenuti (Tisci e Pagliuca) su 16 Consiglieri presenti e 14 votanti;

DELIBERA

- **di approvare** la seguente mozione:

IL CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA

PREMESSO:

- **che** l'art. 1 comma 2 della Costituzione italiana recita che "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione";
- **che** la democrazia rappresentativa è fondata sullo stretto e necessario rapporto fra eletto ed elettore;
- **che** l'art. 49 della Costituzione recita che "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale";
- **che** fra i principi statutari della nostra regione vi è quello della promozione alla partecipazione alla vita democratica del paese e, quindi, di favorire, con ogni utile iniziativa, l'espressione democratica dei cittadini;

ATTESO:

- **che** già in occasione delle elezioni politiche i cittadini sono privati della possibilità di scegliere i loro parlamentari e tale scelta è affidata esclusivamente

ai leader di partito, che hanno il potere di compilare le liste e determinare anche l'elezione dei parlamentari;

- **che** nell'ambito di una riflessione sul ruolo dei partiti e della loro forma democratica, l'esclusione del voto di preferenza rischia di alimentare una deriva leaderistica estranea alla tradizione popolare;
- **che** è all'ordine del giorno dei lavori parlamentari una proposta di revisione della legge elettorale per le elezioni europee, che escluderebbe la possibilità per i cittadini di scegliere i propri eletti, eliminando del tutto le preferenze;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

CHIEDE

pertanto, il mantenimento della possibilità per i cittadini di scegliere i parlamentari alle elezioni europee, anche riducendo ad una sola le preferenze, e chiede, altresì, di introdurre la preferenza nell'attuale legge elettorale per il Parlamento italiano e dà mandato al Presidente dell'Assemblea consiliare di inviare la presente deliberazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e Senato della Repubblica e delle Commissioni parlamentari competenti.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE**

F.TO: PROSPERO DE FRANCHI

I CONSIGLIERI - SEGRETARI

IL SEGRETARIO

F.TO: AGATINO MANCUSI

F.TO: DOMENICO ADDAMIANO

Copia conforme è stata trasmessa alla Presidenza della Giunta Regionale e al BUR

il _____

L'IMPIEGATO ADDETTO _____

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA

Per copia conforme all'originale esistente agli atti

Potenza, 15-10-2008

IL SEGRETARIO

(Dott. Domenico ADDAMIANO)



[Handwritten signature of Domenico Addamiano]

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI Legislatura

Roma 27 NOV. 2008

Prot n. 1924/S

VOTO REGIONALE

n. 6

Voto delle regione Lazio concernente la conservazione del voto di preferenza alle elezioni europee

Riferimenti Normativi
Reg. Senato, art. 138

Presentato il **14 novembre 2008**
da **Consiglio regionale del Lazio**

Assegnato il **27 novembre 2008**
a **1° Commissione permanente**

Annunciato il **27 novembre 2008** (Seduta n. 104)

II PRESIDENTE





Consiglio regionale del Lazio

VIII Legislatura

MOZIONE


N. 345

OGGETTO: CONSERVAZIONE DEL VOTO DI PREFERENZA ALLE ELEZIONI EUROPEE

Presentata dal Consigliere: FORTE - GIGLI - PIGLIACELLI -
D'AMBROSIO - BRANCATI - PEDUZZI
- CIRILLI - PARRONCINI - FONTANA
- MARIANI - GROSSO - CELLI -
CIARALDI - COLAGROSSI - ZANON



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

**TESTO APPROVATO**
A MAGGIORANZA
SEDUTA N. 110 DEL 12.11.08

MOZIONE

PREMESSO:

che l' art. 1 comma 2 della Costituzione Italiana recita che "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione";

che la democrazia rappresentativa è fondata sullo stretto e necessario rapporto fra eletto ed elettore;

che l'art. 49 della Costituzione recita che "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale";

che fra i principi statuari della nostra Regione vi è quello della promozione alla partecipazione alla vita democratica del Paese e quindi di favorire con ogni utile iniziativa l'espressione democratica dei cittadini;

ATTESO:

che già in occasione delle elezioni politiche i cittadini sono privati della possibilità di scegliere i loro parlamentari e tale scelta è affidata esclusivamente ai leader di partito che hanno il potere di compilare le liste e determinano anche l'elezione dei parlamentari;

che nell'ambito di una riflessione sul ruolo dei partiti e la loro forma democratica, l'esclusione del voto di preferenza rischia di alimentare una deriva leaderistica estranea alla tradizione popolare;

che è all'ordine del giorno dei lavori parlamentari una proposta di revisione della legge elettorale per le elezioni europee che escluderebbe la possibilità per i cittadini di scegliere i propri eletti, eliminando del tutto le preferenze:

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
 IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 E LA GIUNTA REGIONALE
 E

chiede il mantenimento della possibilità per i cittadini alle elezioni europee di scegliere i parlamentari, anche riducendo ad una sola le preferenze, e chiedendo altresì di introdurre la preferenza nell'attuale legge elettorale per il Parlamento italiano e dà mandato al Presidente dell'Assemblea consiliare di inviare ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati della Repubblica e delle commissioni parlamentari competenti la presente mozione.

h Pansicari (PD)
Enrico Basso
Luigi Veroni
Antonio Di Pietro
Cecilia
Antonio Di Pietro
Antonio Di Pietro (IDV)
Antonio Di Pietro

Cons. Aldo FORTE

Cons. Rodolfo GIGLI

Cons. Augusto PIGLIACELLI

Cons. Raffaele D'AMBROSIO

Antonio Di Pietro (RLR)
Antonio Di Pietro (Pre)
C. Di Pietro